



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 12/06/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL D.L.8/4/2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012

Nella Sede del Comune di San Pietro alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

12 giugno 2013

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

BRUNELLI ROBERTO	P	FREGNA ENRICO	P
PASSARINI SILVIA	P	MALAGUTI PAOLA	P
PINARDI ANDREA	A	ALBERGHINI MARCO	P
NAPPI SERENA	A	MASOTTI CLAUDIO	P
RAVAIOLI STEFANIA	P	MONARI MASSIMO	P
MARCHESI MAURO	A	MARGIOTTA LADISLAO	P
MASETTI ANNA MARIA	P	MARANESI SANDRO	P
SELLITTO ANTONIO	P		
BELLISARIO VALENTINA	P		
LANZONI ANNALISA	P		

Assessori non Consiglieri

RAIMONDI RAFFAELLA	P
DE SANTIS ORONZO	P
PEZZOLI CLAUDIO	P

Assume la presidenza il Sig. BRUNELLI ROBERTO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. SELLITTO ANTONIO
2. MASOTTI CLAUDIO
3. MARANESI SANDRO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL D.L.8/4/2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha confermato l'istituzione del tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dall'1.1.2013, sia per i Comuni a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1 e TIA2) che per quelli a Tassa Rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq, modificabile in aumento fino a 0,40 €/mq con deliberazione dell'Ente Locale;
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: "i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.";
- l'art.14 comma 35 del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a Luglio con Legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- l'art. 10 comma 2 del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 "cd Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione" ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 comma 35 del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento". Inoltre, il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU. La norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili. L'art. 10 co 2 lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti urbani e assimilati;

Atteso che:

- Le disposizioni dell'art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 comma 35 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1 gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.

- Tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e Tarsu e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, il cui importo è determinato in base all'art. 14 comma 35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA e TARSU (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del Gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

Verificata

- l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo in acconto attraverso strutture interne all'Ente Locale, in carenza di sufficienti risorse, si valuta l'opportunità di ricorrere all'affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere al Gestore del servizio rifiuti per la riscossione degli acconti della TARES e della 3a rata TARES comprensiva della maggiorazione 0,30 €/mq per i servizi indivisibili da versare allo Stato, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, delle Tariffe e dell'affidamento della gestione TARES per il 2013 e anni seguenti;

Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e riscossa dal Gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dal Comune di San Pietro in Casale ai sensi di Legge;
- un eventuale affidamento della riscossione degli acconti del tributo al Gestore del servizio consente di anticipare i tempi di riscossione in considerazione che alternativamente occorrerebbe i necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri conti correnti rispetto a quelli attuali;
- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti ed inseriti nel conto finanziario del servizio nel 2012;

Rilevato che:

- HERA SpA con nota in data 30/05/2013, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di luglio e nel mese di settembre 2013, con le modalità consentite dal DL n. 35 /2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;
- l'Autorità Territoriale d'Ambito ha quantificato il costo del servizio in parola per l'anno 2013 in €. 41.023,71, oltre ad IVA, pari al costo sostenuto dal Gestore nel 2012 per la gestione del servizio in oggetto precisando la percentuale del 2,03 per la gestione TARES (gestione banca dati + gestione ordinaria + supporto alla riscossione) sul riscosso totale (compresa la quota dei servizi indivisibili e la percentuale del 18,00 sul riscosso per l'attività di Recupero Evasione Elusione TARES);
- le condizioni economiche offerte sono migliorative rispetto a quelle risultanti dall'aggiudicazione del Servizio di Riscossione gestita da INTERCENTER;

Ritenuto,

- in attesa della conversione del Decreto Legge n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria per l'anno 2013, di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 relativa al solo tributo rifiuti, e della 3a rata TARES comprensiva della maggiorazione 0,30 €/mq per i servizi indivisibili da versare allo Stato, all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013, sottoponendo a condizione risolutiva la Convenzione che disciplina l'affidamento, qualora mutino le condizioni di gestione della TARES per il 2013, sotto il profilo economico, rendendola economicamente non vantaggiosa o non più compatibile con l'interesse pubblico,
- di rinviare a successivi atti, più utilmente collocabili in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di Legge , per quanto di competenza;

Dato atto che qualora, successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto Gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti;

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in data 10.06.2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto degli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Sellitto, Margiotta, Passarini e Maranesi, come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri Alberghini, Masotti e Monari) e n. 2 contrari (Consiglieri Margiotta e Maranesi), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013 e seguenti, l'indirizzo di avvalersi della facoltà di affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 relativa al solo tributo rifiuti e della 3a rata TARES comprensiva della maggiorazione 0,30 €/mq per i servizi indivisibili da versare allo Stato, all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013 sottoponendo la Convenzione che ne disciplina l'affidamento, a condizione risolutiva qualora, a seguito di intervenute modifiche normative della TARES o in esito all'iter di conversione in legge del D.L.n. 35/2013 mutino le condizioni di gestione del tributo per il 2013 e non siano più compatibili con uno o più dei seguenti aspetti:
 - con le modalità espresse nella convenzione che allo scopo verrà sottoscritta;
 - con l'offerta economica di gestione TARES proposta da HERA, per eccessiva onerosità;
 - con le scadenze di riscossione del tributo previste dai Comuni ai sensi di legge;
 - con l'interesse pubblico.

2. Di determinare:

a) in n.ro 2 (due) le rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, che il Gestore HERA spa è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune, relative al servizio di competenza del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente 1^ rata di acconto: 31 luglio 2013; 2^ rata di acconto: 30 settembre 2013; da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per TIA1 e TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria).

b) l'importo delle rispettive rate in acconto del tributo, in base all'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio.

c) la scadenza della 3° rata a titolo di TARES il 31 dicembre 2013, la quale conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili, dedotti i versamenti in acconto della TARES relativa al servizio rifiuti.

3. Di determinare l'obbligo in capo ad HERA spa di rimborsare al Comune pro-rata l'incasso del tributo ogni 15 gg, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità.

4. Di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di Legge, per quanto di competenza.

5. Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto Gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti.

6. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri Alberghini, Masotti e Monari) e n. 2 contrari (Consiglieri Margiotta e Maranesi), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 12/06/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL D.L.8/4/2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
BRUNELLI ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).